



Novità sulla guida dei ciclomotori e sul trasporto del secondo passeggero

A far data dal 14 Luglio 2006 si concretizzano le nuove norme sulla circolazione dei ciclomotori, ed entrano in vigore le modifiche all'art.97 del Codice della Strada già previste da D. Lgs 15/1/2002 n.9 e riguardanti i documenti di circolazione e le targhe di tali veicoli.

Fino al 13 luglio 2006


- tutti i ciclomotori possono circolare col contrassegno per ciclomotori
- nessun ciclomotore può trasportare passeggeri (neanche se omologato)
- in pratica fino al 13 luglio possono esserci ciclomotori omologati per il trasporto di passeggero, **ma nessuno è autorizzato**

Dal 14 luglio 2006

I ciclomotori già in circolazione da data precedente



possono continuare a circolare col vecchio contrassegno, in questo caso però non possono **MAI** trasportare passeggero (neanche se il tipo di ciclomotore è omologato per il trasporto)




- **possono** richiedere la nuova immatricolazione con **la targa** per ciclomotore ed il certificato di circolazione dei ciclomotori sul quale sarà indicato il numero di persone che possono prendere posto sul veicolo. In questo caso, se il tipo di veicolo lo consente, è ammesso il trasporto di passeggero

Praticamente

Mentre fino al 13 luglio 2006 vi sono ciclomotori omologati per il trasporto passeggero ed altri non omologati, ma **NESSUNO E' AUTORIZZATO AL TRASPORTO**, dal 14 luglio 2006, invece avremo in circolazione TRE tipi di ciclomotore:

- quelli muniti di "vecchio contrassegno" che, indipendentemente dall'omologazione al trasporto passeggero, **NON SONO AUTORIZZATI AL TRASPORTO**
- quelli muniti di targa non autorizzati al trasporto in quanto non omologati in tal senso
- **quelli muniti di targa autorizzati al trasporto in quanto omologati in tal senso**

DIFFERENZE FRA TARGA E CONTRASSEGNO



La targa diversamente dal contrassegno non può essere utilizzata per più ciclomotori. È personale e pertanto costituisce un elemento di identificazione sia del ciclomotore sia dell'intestatario del certificato di circolazione; tuttavia, la targa non segue mai le sorti del ciclomotore (es.: in caso di trasferimento di proprietà, il venditore trattiene la propria targa che potrà essere abbinata ad un nuovo ciclomotore; lo stesso dicasi nell'ipotesi di cessazione del ciclomotore) e non può essere ceduta ad altro soggetto. **Ne consegue, quindi, l'obbligo di utilizzare la targa esclusivamente per la circolazione del ciclomotore nel cui certificato di circolazione sono annotati i relativi dati; pertanto, chi disponga di più ciclomotori, deve munirsi di un numero corrispondente di targhe e, ovviamente, di certificati di circolazione.**

QUANDO ADEGUARSI


Dal 14 luglio 2006 ai fini della circolazione **devono munirsi di Certificato di Circolazione e della Targa** :

- i ciclomotori **nuovi** di fabbrica o comunque immessi in circolazione per la prima volta sul territorio nazionale;
- i ciclomotori già muniti di **Certificato di Idoneità Tecnica** in caso di **trasferimento di proprietà** (o di costituzione di usufrutto, leasing, vendita con patto di riservato dominio) in favore di soggetti che **non** siano titolari del vecchio **Certificato di Identificazione Ciclomotore**;
- i ciclomotori già muniti di **Certificato di Idoneità Tecnica** e **Certificato di Identificazione Ciclomotore**; in caso di **sottrazione, smarrimento, distruzione** o **deterioramento** di uno dei due;
- i ciclomotori già muniti di **Certificato di Idoneità Tecnica** ed **omologati per il trasporto di un passeggero**, oltre al conducente, qualora l'interessato intenda avvalersi della facoltà di tale trasporto.

N.B. L'omologazione del ciclomotore al trasporto del passeggero, può essere verificata sul vecchio **Certificato di Idoneità Tecnica** dove, alla voce "posti" deve essere riportato "2". Sul nuovo **Certificato di Circolazione** tale dato è riportato al rigo "S1". In caso di dubbio sui dati di omologazione, occorre rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o agli uffici della Motorizzazione (DTT). Ricordare che la sola omologazione del veicolo al trasporto del passeggero non costituisce autorizzazione al trasporto dello stesso, che può avvenire solo con il rispetto di tutte le prescrizioni necessarie.

Oltre al verificarsi delle circostanze sopra previste, che impongono l'obbligo di adeguamento, chiunque lo desideri può comunque ottenere da subito il rilascio del nuovo certificato e della nuova **Targa** per i ciclomotori in regola con la vecchia normativa.

Dal dettato della nuova norma si evince che è **ancora consentita la circolazione** di quei ciclomotori che sono dotati di **Certificato di Idoneità Tecnica** e **Certificato di Identificazione Ciclomotore** fino a che non intervenga una delle circostanze sopra descritte o fino a che l'interessato non decida spontaneamente di adeguarsi alla nuova normativa.

 **Importante:** L'aggiornamento dei documenti del ciclomotore (**CIT = Certificato di Circolazione** e **CIC = Targa**), sia esso volontario o determinato dal verificarsi delle circostanze previste, deve sempre essere contestuale. Non potrà quindi circolare ed è passibile di sanzione (compreso il sequestro ai fini della confisca o il fermo amministrativo per 30 giorni), un ciclomotore con vecchio **CIC** e nuovo "**Certificato di Circolazione**" o viceversa.

TARGA DEI CICLOMOTORI

Rilascio della Targa : La **Targa** del ciclomotore è rilasciata a chi si dichiara proprietario del veicolo, ovvero a seconda dei casi, a chi è usufruttuario, locatario con facoltà di acquisto, venditore con riservato dominio.

Qualora vi siano più proprietari la targa è rilasciata a colui che è indicato per primo nel certificato di circolazione del ciclomotore.

Se il proprietario è invece una persona giuridica la targa è rilasciata alla persona fisica che ne ha la rappresentanza.

Soggetti preposti al rilascio : Il rilascio della **Targa** (che deve avvenire contestualmente alla domanda ed unitamente al rilascio del **Certificato di Circolazione**), può essere richiesto :

- agli uffici della **Motorizzazione Civile** del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT)
- alle **imprese di consulenza automobilistica** esercenti le attività previste dalla Legge 264/91 appositamente abilitati (quest'ultimi espongono all'esterno dei locali apposita insegna prevista dalle nuove norme).

Smarrimento, distruzione, sottrazione o deterioramento della targa : In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione della **Targa**, l'intestatario del **Certificato di Circolazione** corrispondente ad essa, deve farne denuncia agli organi di Polizia entro **48 ore** e richiedere il rilascio di un nuovo documento di circolazione e di una nuova targa, sempre al DTT o ad una impresa di consulenza automobilistica, per il loro contestuale rilascio (art. 252 regolamento C.d.S.).

In caso di deterioramento invece, l'interessato richiede un nuovo certificato ed una nuova targa sulla base di un'autocertificazione relativa al deterioramento stesso.

L'intestatario che eventualmente rientri in possesso del documento dichiarato smarrito o sottratto, provvede direttamente alla sua distruzione.

CERTIFICATO DICIRCOLAZIONE

Rilascio del certificato : Il **Certificato di Circolazione** è rilasciato a nome di chi si dichiara proprietario del ciclomotore, riportando anche, qualora ne ricorrano le condizioni, i dati dell'usufruttuario, del locatario con facoltà di acquisto, del venditore con riservato dominio.

I dati tecnici tipici del ciclomotore, quali cilindrata, potenza, tipo di combustibile o alimentazione e velocità massima, sono indicati nell'ordine ai righe P1, P2, P3 e T, mentre il numero dei posti a sedere, conducente compreso, è indicato al rigo S1 del documento.

Soggetti preposti al rilascio : Come per la targa il rilascio del certificato (contestuale alla domanda), può essere richiesto :

- agli uffici della **Motorizzazione Civile** del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT)
- alle **imprese di consulenza automobilistica** esercenti le attività previste dalla Legge 264/91 appositamente abilitati (quest'ultimi espongono all'esterno dei locali apposita insegna prevista dalle nuove norme).

Smarrimento, distruzione, sottrazione o deterioramento del certificato: In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del **Certificato di Circolazione** del ciclomotore, l'intestatario deve farne denuncia agli organi di Polizia entro **48 ore** (art. 97 comma 13 del C.d.S.) e richiedere **entro 3 giorni** dalla denuncia il duplicato del documento al DTT o ad una impresa di consulenza automobilistica, per il contestuale rilascio del duplicato stesso (art. 252 regolamento C.d.S.).

In caso di deterioramento invece non necessita la denuncia ma la consegna del documento deteriorato, l'iter per il rilascio del duplicato è il medesimo.

Trasferimento di residenza dell'intestatario : In caso di cambio di residenza, l'intestatario del **Certificato di Circolazione** deve chiedere l'aggiornamento della residenza sul certificato stesso. Si distinguono due ipotesi:

- **Intestatario persona fisica :** I Comuni, su imput dell'interessato all'atto del cambio di residenza, trasmettono la notizia entro 1 mese all'ufficio centrale operativo del DTT che provvede poi, non diversamente da quanto avviene per gli altri veicoli, ad inviare al nuovo indirizzo apposito tagliando da apporre sul documento;
- **Altri casi di intestatario :** L'interessato deve richiedere **entro 30 giorni** dall'avvenuto trasferimento l'aggiornamento del documento presso un ufficio del DTT o presso un centro di consulenza abilitato, che provvede contestualmente al rilascio del tagliando di aggiornamento.

TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DEI CICLOMOTORI

Trasferimento di proprietà : In caso di trasferimento i proprietà di un ciclomotore per il quale è stato rilasciato il **Certificato di Circolazione** e la nuova **Targa**, si deve procedere nel seguente modo :

- l'intestatario del documento di circolazione deve dare comunicazione dell'avvenuto passaggio di proprietà al DTT o ad un'impresa di consulenza automobilistica abilitata;
- questi ultimi procedono alla sospensione del ciclomotore dalla circolazione, mediante comunicazione all'archivio nazionale veicoli, sezione ciclomotori;
- la targa rimane comunque in possesso del titolare;
- a seguito dell'aggiornamento il titolare della targa, precedentemente associata al ciclomotore sospeso, può chiedere che sia a sua volta associata ad altro ciclomotore, previo rilascio del previsto certificato di circolazione (richiesta che analogamente deve fare anche l'acquirente).

Sospensione dalla circolazione : In caso di mancato utilizzo del ciclomotore il proprietario deve chiedere, al DTT o ad un'impresa di consulenza automobilistica autorizzata, la sospensione dalla circolazione, che avviene con l'aggiornamento dell'archivio veicoli; la **Targa** associata al **Certificato** sospeso resta a disposizione dell'interessato, che può richiedere in qualsiasi momento un abbinamento ad altro mezzo, ovvero, qualora decida di non utilizzare più la targa, alla sua distruzione fisica, previa ulteriore comunicazione ai medesimi oggetti.

Vecchi ciclomotori : I ciclomotori che circolano muniti del vecchio CIT e CIC possono essere compravenduti senza alcuna formalità, come in passato, a patto che l'acquirente sia in possesso di un CIC regolare con il quale continuare la circolazione. In caso contrario il nuovo proprietario deve provvedere a richiedere il nuovo **Certificato di Circolazione e Targa** .



IN DUE SUL CICLOMOTORE

Una delle principali e forse più attese novità della norma, è rappresentata dalla legittimazione al trasporto di un passeggero sul ciclomotore.

Dal 14 luglio 2006 diviene infatti possibile trasportare un passeggero sul ciclomotore purché siano rispettate **tutte** le condizioni di seguito riassunte
il conducente del ciclomotore deve essere **maggiorenne**

- il ciclomotore deve essere **omologato** per il trasporto di 2 persone (vedasi vecchio CIT o punto S1 del **Certificato di Circolazione**)
- il ciclomotore deve essere **conforme alle nuove norme**, ovvero deve circolare munito del **Certificato di Circolazione** e del nuovo tipo di **Targa**.

Importante: Il locale ufficio dei Trasporti Terrestri (DTT), in regime transitorio che si è protratto per circa 2 anni, ha avviato all'assenza delle disposizioni attuative della Legge, rilasciando, su richiesta degli interessati, attestati riguardanti l'omologazione di alcuni ciclomotori al trasporto di un'altra persona oltre al conducente.

Dal 14 luglio 2006 tali attestati **non hanno alcun valore** e gli utenti che intendono trasportare un passeggero sul ciclomotore **devono adeguarsi** alle condizioni sopra riportate.

Le Sanzioni

Le principali sanzioni per chi viola le norme sopra descritte sono riassunte nella tabella che segue :

Descrizione	Sanzione	Sanzione Accessoria
Circola con ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il prescritto certificato di circolazione	Da € 131,00 a € 524,00 non pagabile in misura ridotta	Confisca amministrativa del veicolo, tramite sequestro del medesimo (Il ciclomotore non viene più restituito)
Circola con ciclomotore sprovvisto di targa	€ 71,00	Fermo amministrativo per 1 mese
Circola con ciclomotore munito di targa non propria	€ 1.549,00	Fermo amministrativo per 1 mese
Fabbrica, vende oppure circola con ciclomotore munito di targa con caratteristiche difformi da quelle indicate dal regolamento	€ 1.549,00	nessuna
Circola con ciclomotore per il quale non era stato richiesto l'aggiornamento del certificato di	€ 327,00	Ritiro immediato certificato di circolazione

circolazione per il trasferimento di proprietà		
Omette di comunicare la cessazione della circolazione del ciclomotore a lui intestato	€ 327,00	nessuna
Omissa denuncia entro 48 h agli organi di polizia dello smarrimento, distruzione o sottrazione del certificato di proprietà o della targa	€ 65,00	nessuna
Conducente minorenni trasporta un passeggero sul ciclomotore	Da € 68,00 a € 275,00 non pagabile in misura ridotta	Fermo amministrativo di 60 giorni (se reiterato nei 2 anni successivi fermo di 90 giorni)
Maggiorenne trasporta un passeggero sul ciclomotore non idoneo a tale trasporto <i>(non omologato per 2 persone o privo della nuova targa e/o del certificato di circolazione)</i>	Da € 68,00 a € 275,00 non pagabile in misura ridotta	Fermo amministrativo di 60 giorni (se reiterato nei 2 anni successivi fermo di 90 giorni)

N.B. Resta invariata ogni altra sanzione prevista: quale quella relativa al mancato uso del casco o al casco non allacciato, alla guida senza i requisiti di età oppure senza il prescritto "patentino"; nonché tutte le altre violazioni alle norme di comportamento previste per la guida dei veicoli a due ruote (sollevare la ruota anteriore, non reggere il manubrio con entrambe le mani, trasportare oggetti che ostacolano il libero uso delle mani o delle gambe ecc. ecc, che comportano ugualmente il sequestro per la confisca del veicolo !)